

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/09/2022

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 51

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2 Parole soppresse al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 3 Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021